



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI
CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA EUROPEA
DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI

INDICE

Sezione I

Disposizioni generali

- Art. 1** - Definizioni
- Art. 2** - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 3** - Principi
- Art. 4** - Rotazione affidamenti
- Art. 5** - Il Responsabile Unico del Progetto
- Art. 6** - Il Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 7** - Revisione dei prezzi

Sezione II

Procedure di selezione dei contraenti

- Art. 8** - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro
- Art. 9** - Procedure di affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori a 140.000,00 euro
- Art. 10** - Lavori di somma urgenza
- Art. 11** - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento
- Art. 12** - Esecuzione e Pagamenti
- Art. 13** - Forma del contratto

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **FNOB**, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi;
 - b. **Codice**, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto;
 - d. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
 - e. **Affidamento Diretto**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali da esso previsti.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.
3. Non si applicano le disposizioni del Codice relative ai settori ordinari nei contratti di cui all'art. 56 del Codice stesso.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, laddove applicabili.
5. È fatto salvo il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata (PAD).

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati da FNOB per l'affidamento e la gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, come declinate dagli artt. 48 e ss. del Codice, e definisce:
 - a) l'assetto organizzativo;
 - b) le fasce di importo;
 - c) le modalità di conduzione delle consultazioni degli operatori economici, delle indagini di mercato e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.
2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4, del Codice.
3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in-house providing*.

Articolo 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6, del Codice.
4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50.

Articolo 4

Rotazione affidamenti

1. Salvo quanto previsto ai commi seguenti, il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. FNOB individua, in applicazione dell'art. 49, comma 3, del Codice, le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e non, dunque, tra una fascia e l'altra:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 20.000	> € 5.000 e < € 20.000
B	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
D	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000)	> € 80.000 < e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del Codice, non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. Il principio di rotazione non si applica, in ogni caso, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 5

Il Responsabile Unico del Progetto

1. Il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è individuato nel Direttore della FNOB.

2. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 6.

3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

4. FNOB ritiene di non avvalersi della facoltà di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento per gli affidamenti diretti.

Articolo 6

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

2. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.

3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può essere soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi

- o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna.

Articolo 7

Revisione dei prezzi

1. Come previsto dall'art. 60 del Codice, nel solo caso di redazione di documenti di gara relativi ad affidamenti di contratti continuativi, FNOB prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 8

Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a **40.000 euro**, si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra le imprese iscritte al Registro delle imprese e le cui competenze professionali ed esperienze pregresse possono essere verificabili dalla consultazione della Visura camerale.

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. FNOB verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione.

4. Durante la verifica a campione, FNOB verifica le dichiarazioni in modo puntuale, previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità:

- estrazione a sorte del 5% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia - degli affidamenti effettuati nell'anno precedente. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione.

5. All'esito di sorteggio, il RUP procederà altresì alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, FNOB procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo:

- di un mese per affidamenti inferiori a € 20.000;
- di quattro mesi per affidamenti da € 20.000 fino ad € 100.000;
- di sei mesi per affidamenti superiori ad € 100.000 fino alla soglia dell'affidamento diretto.

7. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo FNOB non richiede le garanzie provvisorie; in casi debitamente motivati relativamente all'oggetto del contratto, è possibile non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

8. Al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo si procede con le modalità previste dal regolamento interno e di funzionamento nonché da quello di amministrazione e contabilità.

Articolo 9

Procedure di affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori a 140.000,00 euro

1. I lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla FNOB.

2. I servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 140.000,00 euro possono essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento.

4. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con FNOB devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "*I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti*" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e

tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

5. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo FNOB non richiede le garanzie provvisorie; casi debitamente motivati relativamente all'oggetto del contratto, è possibile non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

6. Al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo si procede con le modalità previste dal regolamento interno e di funzionamento nonché da quello di amministrazione e contabilità.

Articolo 10

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP - ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo – accertano prontamente i motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il RUP dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Per ogni altro aspetto, si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice.

Articolo 11

Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando sono nominate figure distinte.

3. Per i lavori per i quali è possibile l'affidamento diretto, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

4. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, laddove prevista; il pagamento è effettuato nel termine di trenta

giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12

Forma del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ove previsto, avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
3. Per gli affidamenti diretti, i contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto.
4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio e il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 se richiesti.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.